

DELIBERAZIONE 13 APRILE 2020
124/2020/R/COM

PROROGA DELLE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A TUTELA DEI CLIENTI E UTENTI FINALI: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 12 MARZO 2020, 60/2020/R/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1105^a bis riunione del 13 aprile 2020

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la Parte Terza;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 214, in particolare l’articolo 21;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/20);
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (di seguito: dPCM 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito: dPCM 22 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (di seguito: dPCM 10 aprile 2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/com (di seguito: deliberazione 116/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 117/2020/R/com (di seguito: deliberazione 117/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/idr (di seguito: deliberazione 125/2020/R/idr);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diverse dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane la deliberazione” (di seguito: TIVG), adottato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- il “Testo integrato morosità gas” (di seguito: TIMG), adottato dall’Autorità con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/01;
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV), adottato dall’Autorità con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- il “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE), adottato dall’Autorità con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel;
- la “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”, adottata dall’Autorità

con deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, come successivamente modificata e integrata;

- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIF);
- il Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISIND);
- il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici” (di seguito: TICSI), adottato dall’Autorità con deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr;
- la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (di seguito: REMSI), adottata dall’Autorità con deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, come successivamente modificata e integrata.

CONSIDERATO CHE:

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/20, è stata prevista l’adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all’articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da COVID-19; il decreto-legge 6/20 è stato successivamente abrogato (a eccezione dei suoi articoli 3, comma 6*bis*, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 19/20 che, all’articolo 2, continua a prevedere la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare (secondo le procedure previste dal medesimo articolo) misure straordinarie e urgenti per le medesime finalità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
- in attuazione dei suddetti decreti-legge, si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l’estensione all’intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile, delle misure di cui

- all'articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti del territorio nazionale;
- inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno introdotto ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale prevedendo, fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti ai servizi alla persona, nonché la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità, il cui elenco è stato successivamente ampliato col decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - successivamente, col decreto-legge 18/20 sono state adottate misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese; col decreto-legge 19/20, inoltre, è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone;
 - con successivo dPCM 1 aprile 2020, sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 sopra richiamate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sopra richiamate sono tutte accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione e le attività produttive non strettamente essenziali;
- peraltro, l'attuale situazione emergenziale, che non ha finora precedenti, ha richiesto interventi urgenti anche da parte dell'Autorità con riferimento ai settori oggetto della sua regolazione;
- in particolare, con la deliberazione 60/2020/R/com, l'Autorità ha adottato in via d'urgenza prime misure volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti/utenti finali, che sarebbe potuta scaturire dall'applicazione delle c.d. procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana, nonché del servizio idrico integrato (di seguito: SII), nei casi di inadempimento alle obbligazioni di pagamento da parte degli stessi clienti/utenti finali, imputabili alle limitazioni (agli spostamenti fisici nonché all'esercizio di una serie di attività economiche) introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati (le predette procedure di sospensione, in sintesi, contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in

- mora del cliente elettrico/gas – o dal sollecito di pagamento dell’utente del SII – e si conclude con la disalimentazione fisica dell’impianto di consumo del medesimo cliente/utente ovvero, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, con la risoluzione del contratto e l’attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza qualora la predetta disalimentazione non sia materialmente possibile);
- nel dettaglio, l’Autorità, con la medesima deliberazione, ha tra l’altro previsto che:
 - a) le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua – disciplinate nel TIMOE, nel TIMG e nel REMSI – e le clausole contrattuali che prevedono la sospensione/interruzione delle forniture per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (articolo 1 della deliberazione 60/2020/R/com);
 - b) debbano essere interamente rialimentate le forniture di energia elettrica, gas e acqua che siano state eventualmente sospese (o limitate/ disattivate) dal 10 marzo 2020 e che, con specifico riferimento al servizio di *default* su rete di distribuzione del gas naturale non si applichino le misure di cui ai commi 40.2 e 40.3 del TIVG in tema di mancata disalimentazione del punto di riconsegna;
 - c) al termine del suddetto periodo, il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura della controparte morosa sia tenuto a procedere nuovamente alla costituzione in mora del cliente finale e in seguito riavviare la relativa procedura di sospensione; ovvero, con riferimento alle procedure disciplinate dal REMSI per la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura idrica, al termine del richiamato periodo, sia necessario procedere alla reiterazione di tutte le comunicazioni previste e che, conseguentemente, le comunicazioni di sollecito di pagamento/costituzione in mora eventualmente inviate nel periodo considerato non producano effetti;
 - d) i soggetti beneficiari delle suddette misure siano:
 - relativamente ai settori energetici: i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV, nel settore dell’energia elettrica; i clienti titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) indipendentemente dal consumo annuo e lettere b) e d), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno del TIVG con riferimento al settore del gas naturale; i clienti titolari di un contratto di fornitura di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui al TIVG;
 - relativamente al servizio idrico integrato, tutte le tipologie di utenza domestica e non domestica che risultino nella titolarità di un contratto di fornitura idrica, come individuate ai sensi del TICSI;
 - l’Autorità, con la deliberazione 117/2020/R/com, è nuovamente intervenuta in seguito alla proroga sino al 13 aprile 2020 (disposta col dPCM 1 aprile 2020) delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 adottate dal Governo con riferimento all’intero territorio nazionale, e quindi al protrarsi della peculiare

situazione di disagio e (potenziale) criticità per i clienti finali di piccole dimensioni e gli utenti del SII;

- nel dettaglio, con la deliberazione 117/2020/R/com, l’Autorità, oltre a prorogare l’efficacia delle misure adottate con la menzionata deliberazione 60/2020/R/com anche per tale nuovo periodo, ha introdotto ulteriori misure di tutela del cliente/utente finale che non abbia potuto adempiere al pagamento delle fatture i cui ordinari termini di pagamento ricadano nel periodo di vigenza delle misure governative di contenimento, ovvero che siano state emesse in tale periodo, o che ne contabilizzino i consumi (limitatamente, per il servizio idrico integrato, ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale); in particolare, è stato riconosciuto, ai clienti serviti in regime di tutela o controparti di un contratto avente a oggetto una c.d. offerta PLACET nonché agli utenti finali del SII, l’accesso a un piano di rateizzazione (senza il pagamento di interessi), da definire secondo modalità e tempistiche analoghe a quelle attualmente previste dalla regolazione nei casi in cui è previsto l’operatività di un tale istituto (per i clienti di gas diversi dal gas naturale, il piano di rateizzazione deve essere concordato tra le parti) ovvero già definito nei casi di importi oggetto di costituzione in mora ai sensi del REMSI.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

con riferimento al servizio idrico integrato

- le misure prospettate con la deliberazione 60/2020/R/com rispondono alla finalità di tutelare gli utenti finali in caso di limitazione, sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica, in quanto in caso di inadempimento e conseguente morosità, i medesimi utenti si troverebbero nella situazione di non poter accedere a un bene essenziale come l’acqua; situazione resa ancor più di particolare disagio, nell’attualità dell’emergenza in corso, a causa dell’obbligo imposto dalle competenti autorità di permanere nella propria abitazione nonché del rispetto delle specifiche misure igienico-sanitarie, già disposte con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, volte alla prevenzione e al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- tali misure - che prevedono, oltre alla sospensione delle procedure in caso di inadempimento dell’utente finale, anche che venga offerta all’utente finale inadempiente la possibilità di rateizzare gli importi delle fatture emesse o da emettere nel periodo secondo i criteri sopra richiamati - non precludono comunque la facoltà per gli utenti finali di provvedere al pagamento delle medesime fatture in un’unica soluzione, senza avvalersi del beneficio della rateizzazione;
- d’altro canto, al fine di tener conto anche dell’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria degli interventi disposti a maggior garanzia dell’utenza finale, è stata prevista l’attivazione di misure di sostegno per l’operatività delle gestioni coinvolte; in particolare, con la richiamata deliberazione 117/2020/R/com, è stato previsto che, ove l’Ente di governo dell’ambito riscontri, per la pertinente gestione, criticità finanziarie di straordinaria rilevanza derivanti

dall'applicazione delle sopra citate misure a tutela dell'utenza, l'Autorità valuterà l'attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al "Conto di gestione straordinario COVID-19" di cui al comma 3.1 della menzionata deliberazione 60/2020/R/com;

- peraltro, con deliberazione 125/2020/R/idr, l'Autorità ha avviato una richiesta di informazioni che possano consentire di valutare l'adozione di provvedimenti urgenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall'attuale situazione emergenziale, anche intervenendo sulla vigente disciplina dei pagamenti con misure atte a rafforzare i profili di sostenibilità per l'utenza finale e prevenendo le situazioni di morosità in cui potrebbero incorrere gli utenti (generalmente buoni pagatori) in condizioni di temporanea difficoltà economica;

con riferimento al settore dell'energia elettrica e del gas naturale

- l'insieme degli interventi prospettati dalla deliberazione 60/2020/R/com ha la principale finalità di tutelare i clienti finali in caso di disalimentazione della fornitura, tenuto conto del fatto che i citati clienti si troverebbero, in tale caso, in una situazione di speciale disagio – più grave dell'ordinario – derivante dall'obbligo di permanere in casa; inoltre l'intervento dell'Autorità ha avuto l'effetto di mitigare transitoriamente la situazione di disagio nell'effettuare i pagamenti in modo regolare, per le difficoltà principalmente derivanti dalla limitazione degli spostamenti fisici;
- tali interventi non devono essere letti come una possibilità da parte di tutti i clienti finali di non provvedere ai pagamenti delle fatture ricevute, qualora non si trovino nelle condizioni sopra richiamate; a tale proposito, infatti, occorre tenere conto di come le misure introdotte dalla deliberazione 60/2020/R/com a tutela delle sopra richiamate tipologie di clienti determinano un onere per gli altri soggetti coinvolti e, più in generale, per l'intero sistema energetico; a tal fine, infatti, per quanto riguarda i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con la deliberazione 116/2020/R/com, tra l'altro:
 - l'Autorità è intervenuta, in primo luogo, a tutelare la connessa esigenza di evitare che (a fronte del segnalato incremento dei mancati incassi dei clienti finali) il potenziale minor incasso per gli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione di gas naturale da parte dei clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/com determini difficoltà nei pagamenti verso il distributore;
 - a tal fine, pertanto, con la citata deliberazione 116/2020/R/com, l'Autorità ha sospeso l'applicazione delle c.d. procedure di inadempimento (contemplate dalla regolazione dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale) rispetto agli eventuali mancati pagamenti delle fatture emesse dal distributore in scadenza nel mese di aprile, riconducibili all'eventuale morosità dei clienti finali che beneficiano della citata deliberazione 60/2020/R/com; inoltre, sono state introdotte ulteriori misure di mitigazione nell'applicazione delle procedure di inadempimento in essere rispetto a termini di pagamento già scaduti (comunque dopo l'entrata in vigore del dPCM 9 marzo 2020);

- in secondo luogo, l’Autorità è altresì intervenuta a tutelare l’ulteriore, ma sempre connessa, esigenza dei distributori di energia elettrica e di gas naturale rispetto alle possibili difficoltà di adempiere agli obblighi loro imposti dalla regolazione di versare – alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) – gli oneri generali di sistema fatturati ai propri utenti; tale difficoltà è riconducibile proprio ai mancati incassi relativi ai clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/com e alla predetta sospensione delle procedure di inadempimento;
- a tal fine, in particolare, l’Autorità ha riconosciuto ai distributori di corrispondere alla CSEA e al GSE, in luogo dell’intero importo degli oneri generali di sistema fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, *“comunque entro un limite minimo necessario a garantire, rispetto agli adempimenti del mese di aprile, la capienza dei conti relativi alle attività finanziate dai suddetti oneri generali”* (cfr. parte motiva della citata deliberazione);
- da ultimo, l’Autorità ha prefigurato anche la possibilità di eventuali successivi provvedimenti, da adottare in esito agli approfondimenti ancora in corso, volti a introdurre ulteriori misure di garanzia della sostenibilità economico-finanziaria, per i gestori di rete, degli effetti della deliberazione 116/2020/R/com;
- ulteriori proroghe di lungo periodo alle disposizioni della deliberazione 60/2020/R/com, così come modificate dalla deliberazione 117/2020/R/com devono quindi essere opportunamente valutate per contemperare, da un lato, le esigenze di tutela dei clienti e degli utenti finali e, dall’altro, tenere conto dell’impatto, sotto il profilo della loro sostenibilità economico-finanziaria, sui soggetti coinvolti e sull’intera filiera;
- a tale fine, peraltro, con la deliberazione 117/2020/R/com l’Autorità ha già rimandato a successive valutazioni le modalità di utilizzo del “Conto di gestione straordinario COVID-19” istituito con la deliberazione 60/2020/R/com per il settore energetico, allo scopo di effettuare specifici approfondimenti circa il potenziale impatto delle difficoltà finanziarie che si possono manifestare per i soggetti coinvolti anche tenuto conto degli effetti delle disposizioni previste dalla deliberazione 116/2020/R/com;
- i primi elementi informativi significativi potranno essere noti nel corso del mese di aprile; in particolare solo dopo la seconda metà del mese potranno essere disponibili elementi utili e significativi funzionali a effettuare le prime valutazioni sugli effetti delle disposizioni della deliberazione 116/2020/R/com.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con dPCM 10 aprile 2020 è stato ulteriormente prorogato al 3 maggio 2020 il termine di efficacia delle severe misure governative di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

- il nuovo periodo di efficacia, pari a 20 (venti) giorni, comporta il protrarsi delle situazioni di criticità sopra richiamate per la clientela/utenza finale, per la cui tutela l’Autorità è intervenuta con le sopra richiamate disposizioni della deliberazione 60/2020/R/com, così come modificate ed integrate dalla deliberazione 117/2020/R/com, in tema di procedure di sospensione e di rateizzazione dei pagamenti;
- una ulteriore proroga coerente con il periodo temporale individuato dal dPCM 10 aprile 2020, permette di tenere conto delle esigenze di tutela sopra richiamate e al contempo è coerente con le tempistiche per la disponibilità dei dati permettendo così da avere i primi elementi informativi per poter fare una più accurata valutazione del bilanciamento degli interessi con la tenuta economico-finanziaria di tutti i soggetti coinvolti.

RITENUTO CHE:

- nel persistere della situazione emergenziale in atto e dell’efficacia delle misure governative di contenimento dell’epidemia da COVID-19, prorogate sino al 3 maggio 2020 dal dPCM 10 aprile 2020, sia opportuno continuare ad assicurare la tutela delle esigenze della clientela e dell’utenza finale, mantenendo, per pari periodo, le misure adottate in via d’urgenza con la deliberazione 60/2020/R/com, così come modificate ed integrate dalla deliberazione 117/2020/R/com;
- sia conseguentemente opportuno prevedere che:
 - a) le procedure di sospensione delle forniture (per l’energia elettrica, il gas naturale e l’acqua) e le relative clausole contrattuali (per i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), non trovino applicazione anche per il periodo successivo al 13 aprile sino al 3 maggio 2020;
 - b) al termine del suddetto periodo, il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura della controparte morosa sia tenuto a procedere nuovamente alla costituzione in mora del cliente finale e in seguito riavviare la relativa procedura di sospensione; ovvero, con riferimento alle procedure disciplinate dal REMSI per la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura idrica, al termine del richiamato periodo, sia necessario procedere alla reiterazione di tutte le comunicazioni previste e che, conseguentemente, le comunicazioni di sollecito di pagamento/costituzione in mora eventualmente inviate nel periodo considerato non producano effetti;
 - c) i termini per l’identificazione delle fatture oggetto di rateizzazioni siano adeguati al fine di tenere conto della proroga di cui alla precedente lettera a);
- con riferimento al servizio idrico integrato, sia opportuno chiarire che – tenuto conto di quanto già previsto dal comma 2.1 della deliberazione 117/2020/R/com – ove l’Ente di governo dell’ambito riscontri, per la pertinente gestione, criticità finanziarie di straordinaria rilevanza (in termini di mantenimento dell’equilibrio economico finanziario degli operatori medesimi) derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dalle misure di cui alla delibera 60/2020/R/com come successivamente modificata e integrata, le citate criticità possano essere comunicate all’Autorità, circostanziandole e fornendone le necessarie evidenze,

anche nell'ambito della richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/com, al fine della valutazione da parte dell'Autorità dell'attivazione di adeguati meccanismi di attenuazione (ivi compreso l'eventuale ricorso al "Conto di gestione straordinario COVID-19" di cui al comma 3.1 della deliberazione 60/2020/R/com).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- siano comunque fatte salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, adottate, a favore delle forniture coinvolte dalla predetta situazione emergenziale, da parte di soggetti che erogano i servizi sopra richiamati;
- in ragione del carattere di estrema urgenza che connota gli interventi regolatori oggetto del presente provvedimento volti a tutelare i clienti finali e gli utenti del SII nel presente contesto di eccezionale emergenza, gli stessi non sono sottoposti a preventiva consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. Al comma 1.1 della deliberazione 60/2020/R/com, come successivamente modificata ed integrata con la deliberazione 117/2020/R/com le parole "Nel periodo tra il 10 marzo e il 13 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "Nel periodo dal 10 marzo 2020 al 3 maggio 2020".
2. Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, alle Regioni Italiane, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti.
3. Il presente provvedimento e la deliberazione 60/2020/R/com, già integrata con la deliberazione 117/2020/R/com, come modificata e integrata dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini